15 aprile 2020

CREDITI DOCUMENTARI al tempo del COVID-19

Da più parti ci si pone il problema della negoziazione di **Credito Documentario (**comunemente denominato **anche Lettera di Credito)** in questo momento di crisi COVID-19.

Gli aspetti da analizzare nella complessa situazione attuale sono, di massima, riconducibili a due diverse prospettive:

A. **Il punto di vista degli Operatori economici nella vesta di:**
   a.1. Esportatore
   a.2. Importatore

B. **Il punto di vista delle Banche**

A. <u>Il punto di vista degli Operatori economici</u>

a.1. Esportatore

L'esportatore beneficiario di una Lettera di Credito deve prima di tutto controllare dove lo strumento è utilizzabile, "su quali casse" (questa condizione è riportata nel campo **41A** del messaggio SWIFT di emissione del credito documentario), come spiega la stessa società SWIFT nella Standards Release Guide

MT 700 - Field 41a: Available With ... By ... **Definition** This field identifies the bank with which the credit is available (the place for presentation) and an indication of how the credit is available. Questo campo identifica la banca presso la quale il credito è utilizzabile (il luogo di presentazione) e un'indicazione di come il credito è utilizzabile.

Due possibilità:

1. **Credito utilizzabile presso la Banca designata/confermante del beneficiario**
   (in export generalmente la banca italiana indicata dal beneficiario)
2. **Credito utilizzabile presso la Banca emittente/confermante estera** (in export la banca estera)

Caso n. 1. Credito utilizzabile presso la Banca designata/confermante: la situazione è in questo caso senza dubbio più cautelativa per il beneficiario poiché il diritto alla prestazione (ottenere cioè l'accettazione o il pagamento a vista o differito) sorge nel momento in cui effettua la "*presentazione conforme*"dei documenti richiesti alla propria banca.

Ricordiamo che per "PRESENTAZIONE CONFORME" di documenti in utilizzo di un credito soggetto alla normativa della Camera di Commercio Internazionale (attualmente è in vigore la Pubblicazione ICC UCP 600 rev.2007), si intende una presentazione conforme ai termini e alle condizioni del

credito, alle disposizioni applicabili delle norme suddette e alla prassi bancaria internazionale uniforme.[1]

In pratica, la banca emittente e la banca confermante assumono l'obbligo inderogabile di eseguire la prestazione prevista dal credito purché non rilevino "discordanze" (le famose "riserve") sui documenti del beneficiario.

Nella situazione di emergenza del Covid-19 (o altra situazione analoga), l'Esportatore potrebbe incontrare delle difficoltà ad effettuare la presentazione dei documenti allo sportello della banca italiana (designata/confermante) indicato nella lettera di notifica a suo tempo ricevuta se tale sportello fosse chiuso a causa dell'epidemia.
Ci si chiede, a questo punto, quale sia la valenza di tale indicazione eventualmente presente nella lettera di notifica: prescrizione tassativa che – se non rispettata – inficia il diritto del beneficiario alla prestazione o istruzione non così vincolante?

La risposta, a nostro avviso, sta nella esatta dicitura presente nella lettera di notifica: ad esempio, se la banca confermante avesse scritto una frase del tipo: *"Il nostro impegno di conferma è condizionato alla presentazione dei documenti **esclusivamente** presso la Filiale di XYZ – Ufficio Estero Merci – in via …….nr … Città … ."*; dal suo tenore si ricava che l'indicazione dell'indirizzo di consegna è una condizione essenziale, e il non rispetto farebbe decadere l'impegno di conferma.
Viceversa, una richiesta non così stringente, potrebbe considerarsi come una istruzione non tassativa e quindi, se lo sportello indicato fosse chiuso per l'emergenza, il beneficiario potrebbe presentare i documenti in un altro sportello della stessa banca per ottenere la prestazione. Un eventuale rifiuto ad adempiere della banca confermante non avrebbe, a nostro parere, solide basi giustificative se fosse motivato ***unicamente*** dal mancato rispetto dell'indicazione dell'indirizzo presente sulla lettera di notifica senza che sia esplicitato il carattere di obbligatorietà ai fini della conferma.

Caso n. 2. - Credito documentario *utilizzabile sulle casse della Banca estera* (emittente o confermante).
L'esportatore, per effettuare la presentazione dei documenti alla Banca estera dove il credito è utilizzabile, si avvale normalmente dei servizi della propria banca italiana, che dovrà analizzare con attenzione il testo del credito documentario per identificare esattamente il luogo in cui i documenti devono essere recapitati (in particolare dovrà verificare se vi fosse indicato uno specifico indirizzo o l'utilizzo di un particolare corriere (normalmente riportato nel campo 78 [2]/ 47A del Messaggio SWIFT di emissione del credito documentario).

Se risultasse che il corriere non è in grado di consegnare i documenti all'indirizzo indicato sul credito perché le attività del punto operativo della banca sono interrotte, il beneficiario dovrebbe immediatamente attivarsi per ottenere una modifica del credito ed evitare così il rischio che la banca emittente non esegua la prestazione in suo favore.

[1] cfr.Art. 2 UCP 600
[2] A parere di chi scrive il campo 78 non è quello appropriato in quanto esso si riferisce ad istruzioni a banche e non al beneficiario, mentre il campo 47a trattando di disposizioni aggiuntive si presta meglio a questo scopo anche perché le disposizioni saranno anche per il Beneficiario, qualora questi, volesse rivolgersi direttamente alla Banca Emittente.

La modifica a cui l'Esportatore dovrebbe puntare è lo spostamento del luogo di presentazione dei documenti dalla banca estera alla propria banca in Italia, che assumerebbe il ruolo di "banca designata", ottenendo così la protezione prevista dal secondo comma dell'articolo 35 delle UCP 600[3] per la banca designata/confermante. Inoltre, se il credito avesse richiesto che la spedizione dei documenti avvenisse tramite un corriere specifico, che al momento fosse indisponibile, allora sarebbe necessario chiedere anche la variazione del nome del corriere.

1. Se l'interruzione dell'attività della banca causata dall'epidemia di Covid-19 **riguardasse l'intera banca**, allora evidentemente la modifica di cui sopra non potrebbe essere effettuata, e la situazione sarebbe particolarmente critica per l'esportatore.

2. Se l'interruzione dell'attività della banca causata dall'epidemia di Covid-19 **riguardasse singoli punti operativi**, tra i quali quello espressamente indicato nel credito documentario come unico punto dove presentare i documenti. [4] (di norma in questo casi la Banca invia un messaggio circolare per informare i corrispondenti).

   Si tratterebbe di "**interruzione di attività"** che solleverebbe la banca emittente dalle proprie responsabilità ai sensi dell'art. 36 delle UCP 600.
   Si tenga presente che il citato articolo 36 stabilisce (addirittura) che "*le banche, alla ripresa della propria attività, non onoreranno né negozieranno crediti che siano scaduti* (non utilizzati, n.d.r.) *durante la predetta interruzione della propria attività*".
   Pertanto:
   a. se i documenti non fossero stati materialmente recapitati alla banca emittente prima dell'interruzione delle attività, il credito documentario perderebbe la sua efficacia, invece
   b. se i documenti fossero stati consegnati prima dell'interruzione delle attività la banca emittente non è sollevata dalle sue responsabilità, con la conseguenza che alla riapertura è obbligata a far fronte ai propri impegni.

a.2. Importatore

Anche per quanto riguarda il credito all'importazione, l'ordinante (Importatore) deve porre particolare attenzione al luogo di utilizzo al fine di considerare le responsabilità delle banche riguardo la consegna dei documenti. Questa condizione si riscontra sempre nel campo **41A** del messaggio SWIFT MT 700 di emissione del credito documentario:

MT 700 - Field 41a: Available With ... By ... **Definition** This field identifies the bank with which the credit is available (the place for presentation) and an indication of how the credit is available. Questo campo identifica la banca presso la quale il credito è utilizzabile (il luogo di presentazione) e un'indicazione di come il credito è utilizzabile.

[3] "*Se la banca designata stabilisce che una presentazione è conforme e invia i documenti alla banca emittente (…) la banca emittente (…) deve onorare o negoziare o rimborsare tale banca designata, anche se i documenti sono andati smarriti (…)"* (oppure arrivano fuori termine, n.d.r.)

[4] In questo caso l'esportatore dovrebbe attivarsi per far modificare tale condizione.

Due possibilità:

1. **Credito utilizzabile presso la Banca designata/confermante** (nel credito import è generalmente la banca estera indicata dal beneficiario)
2. **Credito utilizzabile presso la Banca emittente (**in import è generalmente la banca italiana dell'ordinante)

Nel primo caso, il rischio dello smarrimento dei documenti durante il viaggio dalla banca designata/confermante alla banca emittente è in capo all'Ordinante (importatore).
Pertanto, se il beneficiario ha effettuato una "presentazione conforme" alla propria banca, la banca emittente (come abbiamo visto in precedenza), deve onorare / negoziare / rimborsare la banca designata o confermante anche se non riceve i relativi documenti.[5]
Il rischio di non ricevere i documenti richiesti, seppur presentati e trovati conformi dalla banca del beneficiario, è particolarmente accentuato nella situazione attuale di emergenza, in quanto potrebbe accadere che i corrieri abbiano interrotto la loro attività; (ovviamente non è da dimenticare il rischio di impossibilità di ritirare la merce da parte dell'Ordinante).

Se il caso si verificasse, e si trattasse di documenti indispensabili per il ritiro della merce presso il vettore (ad esempio se la presentazione includesse la Polizza di carico marittima), una possibile soluzione a cui l'importatore potrebbe ricorrere, **previo accordo con il vettore**, è quella di richiedere alla propria banca (banca emittente) di intervenire presso la banca designata/confermante richiedendo la trasmissione via e-mail dei documenti scannerizzati, con conferma tramite messaggio SWIFT autenticato che la e-mail inviata è autentica.
Tale messaggio SWIFT dovrebbe inoltre contenere una descrizione dei principali elementi che caratterizzano i documenti inoltrati con la e-mail, la certificazione della loro conformità agli originali, e la conferma che gli originali sono trattenuti in attesa che il corriere sia di nuovo operativo.
La Banca emittente potrebbe a sua volta autenticare la copia dei documenti ricevuti via e-mail apponendo su ogni foglio il proprio timbro, firma e attestazione che si tratta di "copia conforme all'originale" in modo da consentire all'importatore di ritirare la merce qualora il vettore si sia preventivamente reso disponibile a consegnarla pur in mancanza degli originali.

Se il vettore non fosse d'accordo ad accettare questa procedura e richiedesse una lettera d'impegno della Banca dell'importatore (fideiussione per mancanza di polizza di carico), allora bisogna verificare la disponibilità della banca a rilasciarla, considerando che si tratta di un rischio aggiuntivo a quelli già assunti, che necessita di apposita linea di credito, pur trattandosi di un rischio notevolmente mitigato se la procedura sopra descritta (ricezione dei documenti scansionati e SWIFT di conferma) fosse attuata.

Nel secondo caso (**Credito utilizzabile presso la Banca emittente**), il "rischio viaggio dei documenti" è a carico del Beneficiario che ha diritto alla prestazione della banca emittente solo se i documenti "conformi" sono presentati a quest'ultima entro i termini prescritti.
L'importatore che ha necessità di ritirare la merce, anche in questo caso potrebbe attuare la procedura descritta nel caso precedente (invio documenti scannerizzati e Swift di conferma).

Se invece il vettore non fosse disponibile a rilasciare la merce sulla base dei documenti scansionati e autenticati, e fosse necessaria la fideiussione bancaria per il ritiro della merce in assenza dei

[5] articolo 35 , secondo comma, UCP600.

documenti originali, l'importatore dovrebbe accordarsi con il fornitore perché si assuma il costo dei relativi oneri bancari.

In ogni caso, come raccomanda anche la Camera di Commercio Internazionale[6], sarà necessaria una forte interazione tra tutte le parti in gioco, improntata alla massima collaborazione e alla buona fede per far fronte ai problemi che possono presentarsi in momenti difficili come quelli riscontrabili per la situazione COVID-19, o altri casi analoghi.

B. Il punto di vista delle Banche

L'articolo 36 delle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari della Camera di Commercio Internazionale (ICC NUU) Pubblicazione n. 600 prevede l'applicazione della Forza Maggiore quando si verifica l'interruzione dell'attività operativa per cause indipendenti dalla loro volontà.
Pertanto, la Norma non sembra limitare la fattispecie alla vigenza di un atto di una Pubblica Autorità, ma al verificarsi dell'evenienza "interruzione dell'attività". Da notare inoltre che anche se una Pubblica Autorità dichiarasse la "Forza maggiore", ciò non significa che necessariamente l'articolo 36 in commento trovi automatica applicazione. Viceversa, laddove un Giudice competente per giurisdizione constati che una serie di fatti o circostanze equivalgono a Forza maggiore si applicherà la disposizione di cui al predetto articolo 36.

Su quest'argomento ci sarà quindi da identificare:

1. cosa potrà essere ricompreso nella definizione "interruzione attività"?
   1.1. la chiusura del Punto operativo, o anche
   1.2. l'indisponibilità, all'interno di un Punto Operativo ancora aperto al pubblico, di Personale specialistico per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'analisi. Tranquillamente potremmo asserire che risulta noto in tutto il mondo che l'operatività in Crediti Documentari necessita di specifico tasso di specializzazione ed all'interno di un Punto Operativo esiste uno specifico Reparto/Ufficio dedicato esclusivamente a tale attività. Pertanto, l'indisponibilità di Personale qualificato riteniamo che possa di fatto definire l'impossibilità di proseguire nell'ordinaria operatività.
2. quali situazioni, documenti, atti, possano "certificare" lo stato di "interruzione"? Immediatamente il primo pensiero va alla vigenza di un atto di "blocco" di Pubblica Autorità e nel nostro caso notiamo che attualmente (18.03.2020) il DPCM 11.03.2020[7], non dispone, per i servizi bancari[8], il blocco dell'attività e la chiusura dei punti operativi, ma in linea generale autorizza, tra le altre possibilità, lo spostamento delle Persone per "***comprovate esigenze lavorative***".

[6] cfr. il citato documento della ICC "Guidance paper on the impact of COVID-19 on trade finance transactions issued subject to ICC rules"

[7] Articolo 1, comma 1, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01605) (G.U. Serie Generale, n. 64 del 11 marzo 2020).

[8] Articolo 1, 4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie**, i servizi bancari**, finanziari, assicurativi nonché l'attività 23 del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Inoltre, però, il citato provvedimento prevede all'articolo 1, 7)

"In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;"

Modalità operativa questa difficilmente attuabile per i comparti Estero Merci delle Banche, ove l'eventuale "scannerizzazione" dei documenti potrebbe essere una modalità per il controllo dei documenti ma che, comunque, necessitano di una trattazione "fisica": l'invio, le girate, la presentazione dei documenti fisici per il ritiro delle merci, ecc.

Da quanto sopra si evince la complessità della materia e le incertezze circa la possibile applicabilità del disposto di cui al citato articolo 36 ICC NUU che per comodità ripetiamo:

Article 36 Force Majeure	**Articolo 36 Forza Maggiore**
A bank assumes no liability or responsibility for the consequences arising out of the interruption of its business by Acts of God, riots, civil commotions, insurrections, wars, acts of terrorism, or by any strikes or lockouts or any other causes beyond its control. A bank will not, upon resumption of its business, honour or negotiate under a credit that expired during such interruption of its business.	<u>Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dall'interruzione della propria attività</u> provocata da cause di forza maggiore, calamità, sommosse, disordini civili, insurrezioni, guerre, atti di terrorismo, o da scioperi o serrate o da qualsiasi altra causa indipendente dalla loro volontà. Le banche, alla ripresa della propria attività, non onoreranno né negozieranno crediti che siano scaduti durante la predetta interruzione della propria attività.

Posizioni:

PREMESSA: se nel credito documentario era specificatamente riportato che **i documenti tassativamente dovevano essere consegnati in quel luogo**. Se, invece, il credito non dettava questa condizione di consegna documenti, i documenti potranno essere presentati alla Banca emittente in qualsiasi altra filiale dello stesso Paese.

In presenza di

- un'Ordinanza di una Pubblica Autorità che prescrive **la chiusura di quel punto operativo** questa situazione sarà considerata come "interruzione di attività"
- una scelta Aziendale, comunque dettata dal bisogno primario di salvaguardare la salute del proprio Personale, che prevede la **chiusura di quel punto operativo.** Questa situazione dovrà essere comunicata ai soggetti interessati con atti e disposizioni "formali", ad esempio con invio di Broadcast informativo alla comunità bancaria internazionale, specificando che si tratta di "interruzione di attività" indipendente dalla propria volontà dettata da esigenze superiori di salvaguardia della salute pubblica.

N.B. Utilizzando il termine "**punto operativo**" riteniamo di poter coprire anche il caso di chiusura del "comparto estero" presente in una Filiale che invece resta aperta. Questa situazione però potrebbe portare delle possibili difficoltà in sede di contestazioni da parte di Soggetti aventi interessi divergenti (Banche, Beneficiari, Ordinanti ecc.).

Entriamo nel particolare:

Crediti documentari all'importazione

1) Caso 1 - nel credito è stato riportato nelle Condizioni aggiuntive (Messaggio SWIFT MT 700 campo 47A) che i documenti devono essere inviati tassativamente alla Banca emittente Ufficio Estero Via X Y nr. z città.
   "TASSATIVAMENTE": l'uso di questo avverbio o espressione similare si riscontra soprattutto quando la Banca ha identificato un certo punto di raccolta documenti e sarebbe comunque sempre importante precisarlo per evitare di incorrere in pericoli di indeterminatezza circa la consegna dei documenti e la relativa problematica di decorrenza dei tempi per l'esame degli stessi (Articolo 14 lettera b) NUU ICC Pub. 600);

2) Caso 2 - nel credito non è stato indicato esattamente l'indirizzo dove i documenti devono essere inviati.

Nel caso sub 1) si ritiene che in presenza di chiusura di uno specifico punto operativo tassativamente indicato (vedasi riquadro Posizioni) l'articolo 36 dispiegherebbe tutta la sua forza.

Nel caso sub 2) sarà da capire dove i documenti potranno essere consegnati. Al proposito, è necessario rammentare il disposto di cui all'articolo 3, 5° capoverso:
"Branches of a bank in different countries are considered to be separate banks."
*"*Le filiali di una banca in paesi diversi sono da considerarsi banche distinte*", p*ertanto, "*a contrariis*", le filiali in uno stesso Paese sono da considerare come stessa banca, di conseguenza la presentazione di documenti relativi ad un credito documentario import acceso dalla filiale di Padova di una banca potrebbero essere presentati presso la filiale di Palermo della stessa banca (e questo è un "rischio" usuale). In tal caso anche se la filiale di Padova dovesse essere chiusa, mentre quella di Palermo fosse operativa, la presentazione dei documenti sarebbe da trattare come regolarmente effettuata, con tutte le conseguenze del caso, e dovrà operare come indicato nel paragrafo successivo.

Possibili azioni che la banca emittente potrebbe intraprendere nel caso in cui un plico di documenti relativo ad un credito disposto da una Filiale venga consegnato presso un'altra Filiale.

- sarà necessario istruire tutte le filiali su come gestire i documenti pervenuti, com'è buona regola in generale, ma che in questi momenti diventa di fondamentale importanza;
- dare disposizione a tutte le Filiali di controllare i plichi (con riferimento alla congruità tra documenti indicati nella lettera di accompagnatoria e quelli effettivamente pervenuti)
- analizzare la specifica situazione, caso per caso, e prendere i relativi provvedimenti del caso:
    - valutare la possibilità di far processare i documenti ricevuti in utilizzo del credito dalla Filiale a cui sono pervenuti, sempreché vi siano le competenze necessarie e sia possibile reperire dal sistema informatico il credito base (attenzione ad eventuali utilizzi già avvenuti);
    - se la Filiale a cui sono pervenuti i documenti non è in grado di processarli (una Filiale che non ha un comparto estero merci), si deve analizzare la possibilità di trasferire i documenti (materialmente o scannerizzati) ad altro punto operativo in grado di processarli;

- se non si è in grado di processare in alcun modo i documenti, si deve, da altro punto operativo o dalla Direzione Centrale, avvertire immediatamente la Banca remittente invocando comunque l'applicazione dell'articolo 36 inviando eventuali documenti a supporto (ordinanza del Sindaco ecc., preferibilmente con traduzione di cortesia). Questo come minimo darebbe la possibilità di iniziare una eventuale discussione dimostrando al contempo una pronta reazione alla questione. Il problema potrebbe essere più rilevante nel caso di presenza di documenti rappresentativi di merce. Ciò in relazione al percorso della merce ed alla sua disponibilità. Al proposito, dall'esame dei documenti si può probabilmente individuare la situazione della merce ed eventualmente agire per il meglio (anche interessando l'Ordinante se raggiungibile) *(Bisognerà porre anche particolare attenzione al fatto che l'eventuale azione della banca non faccia sorgere qualche rischio imprevisto per la stessa).*

Sempre nel caso di **chiusura di un Punto Operativo**

<u>Crediti documentari all'esportazione</u>

Il problema si pone se la chiusura riguardasse non tutte le Filiali della Banca del Beneficiario, ma solo alcune, perché, anche in questo caso è necessario rammentare il disposto di cui all'articolo 3, 5° capoverso:
"Branches of a bank in different countries are considered to be separate banks."
*"*Le filiali di una banca in paesi diversi sono da considerarsi banche distinte*", p*ertanto, "*a contrariis*", le filiali in uno stesso Paese sono stessa banca.

In forza di ciò, un Beneficiario potrebbe presentare i documenti (ovviamente se riesce ad avere tutti i documenti necessari) relativi ad un credito documentario all'esportazione notificato e confermato ad esempio dalla filiale di Padova (ora chiusa) presso la filiale di Palermo della stessa banca (ancora aperta).

Possibili azioni che la Banca del Beneficiario dovrebbe intraprendere:
si rinvia alle indicazioni espresse sopra per i crediti all'importazione.

DUE CASI REALI

1° CASO - Credito import / Credito export

Una Banca (Filiale Centro Operativo Estero Merci) è aperta, ma non ci sono i Dipendenti addetti a tale settore in quanto residenti tutti in una zona d'azione dove è stato, con atto di Pubblica Autorità e per interesse Pubblico, dichiarato lo stato di quarantena e le Persone non possono lasciare le loro abitazioni.

Tecnicamente l'articolo 36 delle NUU Pubblicazione 600 relativo alla Forza Maggiore parla di "interruzione della propria attività", cosa che nel caso in trattazione sarebbe discutibile in quanto la Banca e la specifica Filiale è aperta, ma manca il Personale specializzato.

A parere personale di chi scrive, la Banca dovrebbe provvedere in altro modo a risolvere la questione (con distacco di altro personale, o invio documenti ad altre unità operative presidiate ecc.), in quanto appellarsi all'articolo 36 delle ICC NUU Pubblicazione 600 potrebbe non offrire una tutela sufficiente.

2° CASO - Credito import

Domanda

I documenti in utilizzo di un credito import sono stati accettati dalla Banca emittente che ha rilasciato il proprio impegno di pagamento differito. Successivamente interviene un provvedimento di sospensione dell'attività bancaria nel Paese della Banca emittente per cui il pagamento a scadenza non viene effettuato.
Abbiamo titolo per reclamare il pagamento alla ripresa dell'attività bancaria (soprattutto nel caso in cui la banca avesse anche autorizzato, prima della sospensione dell'attività, lo smobilizzo pro-soluto dell'impegno di pagamento differito)?

Risposta

Si, alla riapertura delle attività l'obbligazione di pagamento a scadenza assunta dalla Banca emittente deve, da questa, essere onorata.

Ciò perché, con l'assunzione dell'impegno di pagamento a scadenza riveniente dal riscontro di una "presentazione conforme" di documenti in utilizzo, l'originario impegno (irrevocabile ed inderogabile) assunto con l'emissione del credito documentario da parte della Banca emittente si è trasformato in obbligazione certa ed assoluta. Infatti, rammentiamo che l'emissione di un credito documentario è un'assunzione di impegno condizionato alla presentazione di documenti conformi ai termini e condizioni del credito stesso: Impegno che poi si trasformerà in obbligazione al riscontro di una "Presentazione conforme".

Alfonso Santilli – Presidente Credimpex Italia
Francesco Bastianello - Segretario Credimpex Italia